

Proposta di delibera di giunta

OGGETTO: *Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il DL 01 Luglio 2009 n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi ed in particolare, l'Art. 9 ("Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni") comma 1, che al fine di garantire la tempestività dei pagamenti della Pubbliche Amministrazioni in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo, prevede quanto segue:

"1) le Pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istat ai sensi del comma 5, art. 1 Legge 30.12.2004, n. 311 adottano , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione;

2) nelle Amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di

Bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di

tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

3) allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1 ter, del Decreto Legge 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, è effettuata anche dagli Enti Locali;

4) per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'Economia e Finanze vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito D.M., da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto. Per gli Enti Locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266"

RITENUTO necessario garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti;

VISTI

- Lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s..mm.ii.;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Art. 9 DL 78/2009 convertito con L 102/2009, le misure organizzative indicate nell'allegato documento, che vanno ad integrare le competenze dei Responsabili di Settore previste nel vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Responsabili di Settore, al fine di dare massima e immediata attuazione delle suddette misure organizzative;

3) **DI PUBBLICARE** le presenti misure adottate sul sito internet dell'Ente, ai sensi dell'Art. 9 del DL 78/2009;

4) **DI DARE MANDATO** al responsabile del Servizio Finanziario di verificare che le determinazioni comportanti impegni di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi;

In prosieguo

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del dell'Art. 134 comma 4 del D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii..

Allegato – Misure organizzative

Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'Art. 9 DL 78/2009, i Responsabili di Settore devono rispettare le disposizioni contenute negli Artt. **8, 52, 56, 68, 71, 72, 105, 106 e 107** del vigente regolamento di contabilità ed inoltre:

1) I Responsabili di Settore devono inserire nei bandi di gara per l'appalto di servizi, lavori, prodotti e opere termini di pagamento non superiori a _____ gg, salvo i casi di collegamento della spesa con contributi in conto capitale di soggetti diversi, nel qual caso si deve collegare il pagamento delle prestazioni alla riscossione del contributo da parte del Comune ed alla materiale disponibilità del medesimo nelle casse comunali.

Nella fattispecie, la dizione *“si farà luogo al pagamento ad avvenuto incasso dei finanziamenti derivanti da trasferimenti statali e/o regionali”* dovrà essere apposta nei relativi bandi e contratti stabilendo un termine ragionevole di dilazione (al fine di evitare possibili successivi contenziosi) oltre al quale potranno essere concordate e sottoscritte con il creditore nuove condizioni od il pagamento di interessi passivi al tasso legale per il periodo di ritardo;

2) I Responsabili di Settore devono richiedere ai fornitori preventivi per l'acquisizione di servizi, lavori, prodotti ed opere in economia che prevedano termini di pagamento almeno di _____ gg dalla data di ricevimento della fattura;

3) I Responsabili di Settore devono trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del servizio Finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa Determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;

4) I Responsabili di Settore devono indicare nelle proprie determinazioni di impegno di spesa entro quanto si concluderà la fornitura o prestazione e i tempi di pagamento;

5) Il Responsabile del Servizio Finanziario deve accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione di impegni di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità interno), dandone atto espressamente nel corpo della determinazione dirigenziale utilizzando la seguente dicitura:

“Accertato, ai sensi dell'Art.9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.

La compatibilità con le regole con la finanza pubblica dovrà essere verificata tenendo conto della congruità dei futuri pagamenti con i flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del Patto di Stabilità interno”;

6) Il Responsabile del Servizio Finanziario deve verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica, prendendo a riferimento lo stato degli accertamenti ed impegni di parte corrente, ma soprattutto verificando di volta in volta l'andamento dei flussi di cassa in entrata e in uscita della parte capitale che rientrano nei conteggi del saldo del patto di stabilità;

7) I Responsabili di Settore devono trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore Finanziario per emettere i mandati di pagamento;

8) Attuare gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, tra cui:

- Obbligo acquisizione preventiva del DURC in corso di validità e con esito regolare che dovrà essere allegato alla fattura o altro documento trasmesso al Servizio Finanziario per il pagamento;

- Obbligo di verifica presso l'Equitalia per i pagamenti superiori ad € 10.000,00 a seguito della quale il Responsabile Finanziario dovrà attenersi alle disposizioni di legge;
- Obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78

PARTE I – ECONOMIA REALE

TITOLO I – INTERVENTI ANTICRISI

Art. 9 - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue:

a) per il futuro:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per il passato:

1. l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziare con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009